

SENTENZA II. 650/2018
Crom. 1/2018

**CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Sez/Coll: LA

R.G: 1148/2017

All'udienza collegiale del giorno **28/06/2018** ore **10:27**

PRESIDENTE Dr. BRONZINI GIOVANNI

Giudice/Consigliere Dr. TARQUINI ELISABETTA

Giudice/Consigliere Dr. LISCIO SIMONETTA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

MARCO GUARINO

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. GUARISO ALBERTO

Avv. RANDELLINI ROBERTA PRESENTE

Convenuto principale

INPS

Avv. FALLACI MARCO PRESENTE AVV. FALLACI MARCO

Avv. MAIO ILARIO

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

X La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.


La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,40

Firenze, 28.06.2018

IL CANCELLIERE

MARCO GUARINO



IL PRESIDENTE

DOTT.GIOVANNI BRONZINI





Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dott. Giovanni Bronzini	Presidente
Dott. Simonetta Liscio	Consigliera rel.
Dott. Elisabetta Tarquini	Consigliera

all'udienza del giorno 28 giugno 2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza la seguente

Sentenza con contestuale motivazione

nella causa iscritta al n. 1148 R.G. anno 2017
promossa da:

-appellante -

Avv. Alberto Guariso, Roberta Randellini -

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -appellato-
Avv.ti Ilario Maio e Marco Fallaci-

Avente ad oggetto : appello contro la sentenza n.218/2017 pronunciata e pubblicata in data 14 giugno 2017 dal Tribunale di Arezzo -giudice del lavoro-

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto dell'odierno appello è la sentenza con la quale il Giudice del lavoro di Arezzo ha respinto la domanda che cittadino albanese, aveva proposto per ottenere il riconoscimento del vantato diritto all'assegno sociale a carico INPS, previsto e disciplinato dall'art.3, comma 6 L. n. 335/1995 (prestazione assistenziale già inutilmente richiesta in via amministrativa in data 9 febbraio 2016).

Il Tribunale di Arezzo ha respinto la domanda condividendo sostanzialmente la tesi dell' INPS, per cui lo straniero non avrebbe diritto all'assegno in quanto - pur residente in Italia dal - non aveva dimostrato che la residenza fosse stata effettiva, cioè non vi era prova della quale era onerato il ricorrente - dello stabile legale con il territorio nazionale per un decennio, come prescritto dalla legge.

L'appello proposto dalla difesa di _____, a giudizio del Collegio, merita accoglimento.

Dispone l'art. 3, comma 6, legge n. 335/1995:

“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"”.

E' poi intervenuto l'art. 20, comma 19, legge n. 388/2000:

“Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”.

Successivamente, l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, convertito con modifiche in legge n.133/2008 :

“A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale “.

Risulta dunque indiscutibile che le modifiche normative si applichino alla domanda amministrativa presentata dall'odierno appellante in data 9 febbraio 2016.

_____ risulta documentalmente risiedere in Italia con continuità dal 7 gennaio 2006 (si veda attestazione dell'anagrafe del Comune di Subbiano).

Non è in contestazione la sussistenza delle condizioni reddituali per fruire del beneficio.

L'appellante impugna la sentenza per violazione dell'art.20 comma 10 DL 112/2008 conv. L.133/2008, nel senso che –a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice –assume di avere dato prova del requisito del “soggiorno legale in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.

L'INPS resiste all'appello, richiamando le difese in primo grado e in particolare il dato dell'assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo e la titolarità di un (semplice) permesso di soggiorno temporaneo di durata biennale. In ipotesi, se riconosciuto il diritto alla prestazione, eccipisce che devono essere dedotti i redditi percepiti dall'appellante in virtù di pensione albanese.

L'appello va accolto e la sentenza riformata.

Nell'interpretazione della normativa appena citata deve ritenersi che il requisito del soggiorno legale e decennale in Italia (richiesto pur anche agli stessi italiani dalla normativa del 2008, come ha notato Corte cost. 15.7.2016, n.180) è venuto a superare l'esigenza del possesso della carta

gq 2




di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari: dovendosi aggiungere che l'interpretazione ora enunciata, oltre che aderente al testuale e chiaro tenore delle disposizioni citate, risulta l'unica conforme alla Costituzione e alla normativa sovranazionale in materia (artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU], firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).

Nel caso di specie il Collegio ritiene che l'appellante abbia dimostrato la sussistenza del requisito del "soggiorno legale in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale", grazie al possesso di un permesso di soggiorno (o più permessi di soggiorno reiterati) della durata complessiva e continuativa di oltre dieci anni, oltre al fatto di essere stato residente in Italia nello stesso periodo. Quanto al possesso di titolo di soggiorno che "copra" la durata di dieci anni, rileva - a fronte della produzione in giudizio di un solo permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale (doc.2 e doc.8 relativo alla richiesta di rinnovo) - il fatto che l'appellante sia iscritto all'anagrafe come residente in Italia sin dal 7.1.2006, iscrizione che presuppone l'esistenza all'epoca di un valido titolo di soggiorno, e che il Regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 223/1989 e successive modifiche) in materia di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche prevede all'art.7 comma 3 che *"Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno...L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dando comunicazione al questore"*, e all'art.11 che per gli stranieri la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata tra l'altro *"...per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art.7 comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni"*.

Da ciò consegue che l'odierno appellante, risultando iscritto all'anagrafe della popolazione residente sul territorio nazionale in modo continuativo dal 7.1.2006 in poi, per i successivi dieci anni, è stato titolare in via continuativa di un permesso di soggiorno, presumibilmente rinnovato di biennio in biennio, circostanza peraltro non contestata dall'Inps.

Quanto all'effettività del soggiorno in Italia, l'iscrizione anagrafica attesta ai sensi dell'art.1 DPR 223/89 che l'interessato ha fissato nel Comune la propria residenza (così come l'art.43 c.c. stabilisce che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale), mentre l'art.11 già citato prevede la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente nel caso

gk 3 

in cui la persona risulti irreperibile a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati.

Diversamente da quanto ritenuto allora dal Tribunale, sarebbe stato onere dell'Inps, a fronte di tali dati, allegare e provare che l'istante non aveva soggiornato in effetti in Italia per significativi periodi (ad es. richiedendo ex art.210 c.p.c. l'esibizione del passaporto).

La domanda dell' appellante va quindi accolta, con la precisazione -come rilevato dall'Inps - che la prestazione avrà decorrenza dall'1.3.2016 (mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), ma che dovrà essere dedotto il reddito derivante dalla (documentata) pensione albanese.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 (euro 1.620 per il primo grado, euro 915 per il secondo), a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.


P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata n. 218/2017 del giudice del lavoro di Arezzo:

- dichiara il diritto di _____ a percepire l'assegno sociale di cui all'art.3 comma 6 L.335/1995, con decorrenza dall'1.3.2016 e deduzione dei redditi derivanti dalla pensione albanese, e condanna quindi INPS a corrispondere all'appellante l'assegno *de quo* con detta decorrenza nella misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.535,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Firenze il giorno 28 giugno 2018

La Consigliera est.
Dr.ssa Simonetta Liscio



Il Presidente
Dr. Giovanni Bronzini

